UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto;

VISTA la Legge 18 marzo 1958, n. 311, ed in particolare l'art. 10;

VISTA la Legge 18 marzo 1958, n. 349, ed in particolare l'art. 8;

VISTO il D.P.R 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 17, co. 1;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230, ed in particolare l'art. 1, co. 4;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 4, co. 78;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 7;

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento per la concessione dell'anno "sabbatico", del congedo per motivi di studio o di ricerca ai professori e ricercatori" il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A).

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dal giorno 1° luglio 2018.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Allegato "A" al D.R. n. 531 *del* 22 GIU. 2018

Regolamento per la concessione dell'anno "sabbatico", del congedo per motivi di studio o di ricerca ai professori e ricercatori

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I professori e i ricercatori universitari possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 78, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), nonché quelle di cui all'art. 10 della Legge n. 311/1958 e quelle di cui all'articolo 8 della Legge n. 349/1958, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 240/2010.

   Ai fini del presente Regolamento, nel computo dei trentacinque anni di anzianità di servizio vanno ricompresi tutti i servizi svolti presso le Università in qualità di docente (professore e ricercatore).

Art. 2 – Anno "sabbatico"

1. I professori ordinari e associati confermati possono richiedere un congedo ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali per la durata di un anno accademico o periodo inferiore, comunque per non più di due anni accademici in un decennio. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza impegna comunque un intero anno accademico ai fini di quanto previsto dall'art. 1.

2. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto ad indennità di missione.

3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 230/2005 il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo di anno sabbatico concesso ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 382/1980 è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste ed all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

Art. 3 – Congedo per motivi di studio o ricerca dei professori di prima e seconda fascia

1. I professori di prima e seconda fascia, anche non confermati, possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 311/1958. Di norma tale congedo ha durata annuale (anno solare), ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l'anno successivo.

2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca è utile per i professori di ruolo di prima fascia per il conseguimento del triennio di straordinariato, ove applicabile, e per i professori di ruolo di seconda fascia per la maturazione del triennio necessario per l'ammissione al giudizio di conferma di ruolo.

3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 4 – Congedo per motivi di studio o ricerca dei ricercatori universitari

1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione di carriera.
2. Il congedo può essere concesso al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni in un decennio.
3. Il congedo per motivi di studio e di ricerca può essere con o senza assegni.

   Il congedo è con assegni quando il ricercatore, durante il periodo di congedo, percepisce una borsa di studio o premio, oppure percepisce assegni in misura inferiore al trattamento economico in godimento.

   Il congedo è senza assegni quando, durante il periodo di congedo, il ricercatore percepisce assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento economico in godimento.
4. Durante il periodo di congedo i ricercatori sono esonerati da eventuali attività didattiche, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 5 – Congedi dei ricercatori a tempo determinato

1. Per giustificate ragioni di studio e /o di ricerca scientifica, può essere concesso al ricercatore a tempo determinato, sentito il Dipartimento di afferenza, un congedo della durata massima di sei mesi in un triennio, considerando la data di inizio del rapporto e non quella dell'anno solare.
2. Le disposizioni di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento si applicano anche ai congedi di cui al presente articolo.

Art. 6 – Esoneri e attività consentite

1. Durante il periodo di congedo/anno sabbatico di cui al presente Regolamento, i professori e ricercatori sono esonerati dalle attività didattiche. Sono consentite soltanto le attività didattiche che comportino un impegno occasionale, il ricevimento studenti, la partecipazione alle commissioni di laurea, le attività di assistenza e orientamento studenti. È consentita altresì una limitata attività di didattica frontale, coerente con l'oggetto del progetto di ricerca, per un numero di ore di lezione complessivo non superiore a 15 all'anno.

   Sono consentite, sempre nel limite complessivo massimo di 15 ore all'anno, attività extra-impiego coerenti con l'oggetto del progetto di ricerca, anche se svolte su richiesta di più committenti.
2. I professori e ricercatori collocati in congedo/anno sabbatico hanno diritto ad intervenire alle sedute degli Organi Accademici di cui fanno parte. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute, nonché delle deliberazioni degli Organi stessi, si tiene conto del professore/ricercatore in congedo/anno sabbatico solo nel caso in cui intervenga alle riunioni.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di congedo/anno sabbatico di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento, indirizzate al Rettore e contestualmente al Direttore del Dipartimento di afferenza, vanno presentate al *Settore Gestione Personale Docente e Previdenza* dell'Ateneo, di norma almeno tre mesi prima dell'inizio del congedo. La domanda deve essere corredata del parere favorevole del Dipartimento di afferenza.
2. Le domande dovranno necessariamente contenere:
   a) l'esatta indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi fuori sede;
   b) l'esatta indicazione dell'eventuale istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività;
   c) il programma e una relazione sull'attività da svolgere; in particolare l'interessato dovrà indicare nell'istanza la descrizione del progetto di ricerca, finalizzato a un obiettivo riconoscibile, valutabile *ex-post* e coerente con l'attività di ricerca del professore/ricercatore stesso; il progetto dovrà contenere l'indicazione dei prodotti previsti, l'eventuale nominativo degli studiosi che collaboreranno alla ricerca; dovrà essere allegata anche la lettera di invito/accettazione dell'eventuale istituzione ospitante;
   d) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
   e) la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;
   f) per i congedi di cui agli artt. 3, 4 e 5 i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta.
3. Il godimento, durante il periodo di congedo, di assegni di importo pari o superiore a quelli in godimento nella qualifica di appartenenza comporta, salvo che si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, la concessione del congedo senza assegni.
4. Il *Settore Gestione Personale Docente e Previdenza* provvede all'istruttoria della richiesta accertandone, sulla base della normativa vigente e della documentazione agli atti, la regolarità formale.
5. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza dell'interessato esprime parere favorevole sull'accoglimento della domanda di congedo sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri:
   a) rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze di produttività scientifica e/o di miglioramento dell'offerta didattica;
   b) durata del congedo e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere, prediligendo le richieste che si limitano ad un semestre didattico;
   c) necessità di funzionamento del Dipartimento ed eventuale ricorso a didattica sostitutiva con il minor aggravio di spese;
   d) osservanza del criterio di rotazione fra i singoli docenti.
6. Le delibere dei Consigli di Dipartimento, con la relativa documentazione istruttoria, vengono sottoposte al parere del Senato Accademico e, in caso di parere favorevole, il Rettore provvede con Decreto ad autorizzare il congedo/anno sabbatico.

7. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo, ivi inclusa l'assenza di spesa per l'eventuale didattica sostitutiva, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse secondo un criterio di rotazione tra i diversi Dipartimenti e le diverse aree disciplinari, alla luce del quadro generale delle richieste pervenute.

8. Al termine del periodo di congedo/anno sabbatico, il Direttore di Dipartimento dovrà comunicare al *Settore Gestione Personale Docente e Previdenza* la ripresa in servizio del professore/ricercatore.

Art. 8 – Relazione sull'attività svolta

1. Entro due mesi dal termine del periodo di congedo/anno sabbatico di cui al presente Regolamento, i professori e ricercatori dovranno presentare una relazione scientifica, debitamente documentata, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

2. La relazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento di afferenza e per conoscenza al Rettore, va approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dagli organi competenti, è emanato dal Rettore e reso pubblico sul sito di Ateneo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del relativo decreto del Rettore.